

N. 07661/2010 REG.SEN.
N. 01124/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2005, proposto da:
Crispino Aldo, anche quale rappresentante della Calabria Food s.r.l.,
Crispino Benedetto, Crispino Pietro, Finocchio Giuseppina, anche
quale rappresentante della Crispino s.r.l., Minardi Francesca, Nicoletti
Rosina, rappresentati e difesi dagli avv. Annarosa Corselli e Carlo
Luigi Scrosati, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in
Milano, via Domodossola, 17;

contro

Comune di Busto Arsizio, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele
Lucchetti, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R.;

nei confronti di

Ferrovie Nord Milano S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Ezio
Antonini, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via De

Togni, 10;

per l'annullamento

della delibera di C.C. del Comune di Busto Arsizio, n. 33 del 28.2.2005, avente ad oggetto "risoluzione del nodo ferroviario di Busto Arsizio nell'ambito del collegamento ferroviario Milano-Malpensa: ricognizione della destinazione urbanistica delle aree interessate e variante ai sensi della L.R. 23/97".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Busto Arsizio e delle Ferrovie Nord Milano S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010, relatore la dott.ssa Silvana Bini, l'avv. Annarosa Corselli per i ricorrenti, l'avv. Daniele Lucchetti per il Comune di Busto Arsizio e l'avv. Mauro Collini, in sostituzione dell'avv. Antonini, per Ferrovie Nord Milano Spa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. I ricorrenti, in qualità di proprietari di terreni situati nel comune di Busto Arsizio (mappali n. 20018, 19320, 19321 e 32221), hanno impugnato con il ricorso n. 3201/2004, gli atti del procedimento ablativo preordinato alla realizzazione di opere relative

all'interramento ferroviario della tratta T2, Lotto 2, della linea ferroviaria Saronno - Malpensa, nei comuni di Castellanza e Busto Arsizio, in concessione a Ferrovie Nord Milano Esercizio s.p.a. (d'ora innanzi, Ferrovie Nord, oppure FNM).

2. Con il presente ricorso hanno invece impugnato gli atti del Comune di Busto Arsizio che ha adottato una variante al PRG ex lege 23/97, riguardante le loro aree, resasi necessaria per la realizzazione del Polo Ferroviario.

Espongono che le loro aree fin dal 1948 erano state classificate a sede stradale e parco pubblico. Tale destinazione veniva sostanzialmente mantenuta con il PRG del 1975, (in parte sede stradale e in parte verde quartierale urbano) e con il PRG del 1984.

Con la variante generale del 1996, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 168/1996, la destinazione dei diversi mappali risultava la seguente: sede stradale, parcheggi pubblici, subarea F2/c – verde quartierale e urbano e solo una piccola parte subarea B2 – fase di completamento con prevalente carattere produttivo.

Ritenendo che il termine di validità dei vincoli espropriativi discendenti dalla suddette destinazioni fosse decorso, i ricorrente con atto di diffida del 6.4.2004 hanno chiesto la determinazione della nuova destinazione, nonché l'indennizzo.

L'Amministrazione con nota del 18.8.2004 faceva presente che l'area *“è parzialmente interessata dal progetto definitivo per la risoluzione del nodo ferroviario di Busto Arsizio (realizzazione della nuova stazione di interscambio*

FS/FNME e della relativa viabilità di servizio)”.

Con la successiva comunicazione del 22.2.2005 l'Amministrazione notiziava i ricorrenti di essere in procinto di adottare una variante ricognitiva dei vincoli del PRG connessi con la risoluzione del nodo ferroviario.

Con la delibera consiliare n.33 del 28.2.2005 ha quindi adottato una variante ex L.R. 23/97, prevedendo una strada che attraversa la proprietà dei ricorrenti.

Avverso detto atto, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:

- 1) violazione di legge e disapplicazione della L.R. 23/97; travisamento dei fatti: nel provvedimento si richiama genericamente la L.R. 23/97, senza indicare la tipologia di variante;
- 2) violazione e disapplicazione della L.R. 23/97; travisamento dei fatti: il piano d'area Malpensa non può giustificare la variante;
- 3) violazione di legge e disapplicazione della L.R. 23/97; travisamento dei fatti, disapplicazione della L. 1187/1968: nella delibera si attesta la destinazione dell'area a uso pubblico, sebbene il vincolo sia decaduto e quindi l'area sia da considerare bianca;
- 4) violazione e falsa applicazione della L.R. 23/97; travisamento dei fatti; disapplicazione della L.n. 1187/1968 e della L. 1150/1942; difetto di motivazione, per la mancata motivazione nell'imposizione del vincolo;
- 5) violazione di legge L.R. 23/97; travisamento dei fatti; disapplicazione della L. 1187/1968; difetto di motivazione: non viene

motivata la collocazione della strada, essendovi un'area a ridosso della proprietà dei ricorrenti del Comune, idonea ad essere utilizzata per la viabilità;

6) violazione di legge ed eccesso di potere e difetto dei presupposti; violazione del DPR 327/2001; violazione L. 241/90, non essendo stata data la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art 11 DPR 327/2001;

7) violazione di legge ed eccesso di potere, violazione della L. 1187/1868, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale: mancando la delibera di una motivazione circa la reiterazione del vincolo, e l'indicazione della relativa indennità;

8) eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità: i riferimenti agli atti delle FNM sono frutto di travisamento, perché l'intervento di questa non comporta il coinvolgimento della proprietà.

Si costituivano in giudizio il Comune di Busto Arsizio e la società Ferrovie Nord Milano S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2010 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1) Come emerge dalla ricostruzione dei fatti, i ricorrente impugnano gli atti della variante semplificata approvata dal Comune di Busto Arsizio, resasi necessaria in funzione del collegamento ferroviario Milano – Malpensa.

2) Prima di esaminare i singoli motivi di ricorso, vanno ripercorsi

alcuni passaggi dell'iter del procedimento in esame, ricostruito puntualmente dalla difesa dall'Amministrazione Comunale: la delibera impugnata costituisce un atto connesso e ricognitivo dell'Accordo di Programma, approvato con DGR n. 2978 del 9.2.2000, per l'interramento della tratta del collegamento ferroviario Saronno-Malpensa e per la realizzazione di opere viabilistiche complementari. Il Comune di Busto Arsizio si è impegnato a prendere atto dei contenuti dell'Accordo di programma del 2000, sottoscrivendo un Protocollo d'Intesa e l'atto integrativo all'Accordo di programma, quest'ultimo approvato con DGR 4177 del 6.4.2001.

A seguito della adesione all'Accordo di programma e della sottoscrizione del Protocollo di intesa, il Comune ha pubblicizzato nelle forme di legge i progetti delle opere, dando così la possibilità a tutta la cittadinanza di presentare osservazioni.

Il Comune ha poi verificato la conformità degli interventi alle previsioni del PRG, accertando che il raccordo stradale, necessario per rendere l'opera ferroviaria compatibile con il territorio comunale, ricadeva in ambiti già destinati prevalentemente a sede stradale, attrezzature e servizi ferroviari.

Con la delibera oggetto della presente impugnazione l'Amministrazione ha ritenuto necessario provvedere ad alcune specificazioni in merito alla destinazione d'uso pubblico delle aree coinvolte, precisando la destinazione a sede stradale delle aree interessate dalle opere di adeguamento, ed ha poi recepito nel PRG

l'assetto ferroviario e viabilistico configurato con i progetti approvati con l'Accordo di programma.

Alla luce delle predette considerazioni, i motivi di ricorso risultano infondati.

3.1 I primi due motivi attengono alla violazione della L.R. 23/97: sostiene parte ricorrente che l'Amministrazione non avrebbe indicato in base a quale fattispecie è stata approvata la variante; nell'ipotesi in cui l'Amministrazione avesse fatto applicazione della lett b del comma 2, sarebbe errato il riferimento alla localizzazione della ferrovia, a fronte della proposta di FNM di esonerare l'area di loro proprietà dal procedimento espropriativo.

Si afferma inoltre nel secondo motivo che il riferimento al piano d'area Malpensa non avrebbe alcun rilievo, in quanto nessuna delle opere stradali previste nel PRG rientra tra quelle previste dal sopra citato piano d'area.

I motivi non hanno pregio.

Nella delibera, oltre alla indicazione dell'art 2 comma 2 lett. b) della L.R. 23/97 e dell'art 2 comma 4 L.R. 10/99, è espressamente detto che la variante è finalizzata alla ricognizione e conferma delle destinazione ad uso pubblico delle aree che ricadono nell'ambito interessato dal nodo ferroviario Saronno-Malpensa.

Si rientra quindi pacificamente nell'ambito dell'ipotesi normativa sopra indicata, trattandosi di una variante volta ad adeguare le originarie previsioni di localizzazione dello strumento urbanistico

generale vigente, alla progettazione dell'opera interesse pubblico.

Con la delibera l'Amministrazione Comunale ha semplicemente effettuato una ricognizione delle destinazioni delle aree interessate ed operato l'adeguamento di quelle non conformi al progetto, recependo le statuizioni dall'accordo di programma, finalizzato alla realizzazione di un'opera inclusa nel piano territoriale d'area Malpensa.

Ciò rende non solo infondati i primi due motivi, ma anche l'ottavo motivo, in cui si contesta il contrasto tra la delibera impugnata e il progetto della FNM, dal momento che il Comune ha definito la viabilità di accesso alla nuova stazione, in attuazione agli impegni assunti con l'accordo di programma e il relativo progetto della FNM.

3.2 Nel terzo motivo si lamenta l'illegittimità della delibera laddove qualifica le aree interessate dalla variante come "aree destinate a uso pubblico", dal momento che i vincoli sono scaduti.

Tale rilievo è in contrasto con il contenuto delle statuizioni della delibera: il Consiglio Comunale infatti ha deliberato di effettuare una ricognizione e una conferma delle pregresse destinazioni; pertanto, anche nel caso in cui, rispetto ad alcune aree, i vincoli fossero scaduti, vi è stata una reiterazione della destinazione a sede stradale, attrezzature e servizi ferroviari, con una puntuale motivazione sulla scelta di conferma del vincolo e la previsione di indennizzo.

3.3 Nel quarto e quinto motivo si contesta il difetto di motivazione sulla reiterazione dei vincoli e sulla scelta della collocazione della strada.

Anche queste due censure sono assolutamente inconferenti.

E' infatti sufficiente rilevare che la scelta della destinazione a sede stradale, attrezzature e servizi ferroviari trova giustificazione nelle premesse del provvedimento, dove si ripercorre tutto l'iter di approvazione del progetto Malpensa e della tratta ferroviaria Saronno-Malpensa.

Anche considerando la delibera una reiterazione del vincolo, l'Amministrazione ha motivato le ragioni che impongono la scelta e la perdurante attualità della previsione.

La decisione progettuale di collocare la strada in quella zona è una scelta di merito, giustificata appunto, lo si ribadisce, dal progetto più ampio della infrastruttura ferroviaria, che non può essere sindacata in questa sede.

3.4 Nel sesto motivo la contestazione verte sull'art 11 del DPR 327/2001, per violazione delle garanzie partecipative.

Il motivo è infondato.

Il comune, come già detto al punto 2), ha fin dal 2001 pubblicato il progetto e dato avviso nelle forme di legge alla cittadinanza; l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento espropriativo è stato assolto con ricorso alla comunicazione collettiva mediante pubblico avviso, come previsto dall'art 11 DPR 327/2001, stante il numero superiore a 50 dei soggetti coinvolti.

3.5 Non miglior sorte merita il settimo motivo, relativo all'indennizzo, in quanto nella delibera viene riportato il criterio di

determinazione dell'indennizzo e il capitolo di bilancio di imputazione, con il relativo stanziamento. In ogni caso, secondo consolidato orientamento, il principio della spettanza di un indennizzo al proprietario nel caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio non rileva per la verifica della legittimità dei provvedimenti che hanno disposto l'approvazione dello strumento urbanistico con la conseguente reiterazione o proroga del vincolo, atteso che i profili attinenti alla spettanza o meno dell'indennizzo e al suo pagamento non attengono alla legittimità del procedimento, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale, che presuppongono la conclusione del procedimento di pianificazione e sono devolute alla cognizione della giurisdizione ordinaria (Consiglio Stato , sez. IV, 06 maggio 2010, n. 2627).

Per le ragioni sopra esposte, nessuno dei motivi del ricorso merita di essere accolto.

4) Conclusivamente il ricorso è infondato.

Considerata la questione oggetto del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17
novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)